



CLOUD INVESTMENT
FINANCIAL CONSULTANTS

IL PRESENTE AVVISO È DIVISO IN TRE PARTI

1) PRESENTAZIONE DELLA SOCIETA'

CLOUD INVESTMENT S.R.L.

Codice Fiscale Partita I.V.A. e Registro delle Imprese di Napoli n. 07525271214 Sede Legale:
Via Taddeo da Sessa Isola F12 Centro Direzionale - 80143 Napoli Capitale Sociale € 79.000,00
i.v. Iscrizione O.A.M. al n. M277 dal 03/10/2013 - telefono +39 081 19349460 /1
info@cloudinvestment.it cloudinvestment@legpec.it www.cloudinvestment.it

2) PRINCIPALI NORME DI TRASPARENZA RELATIVE ALLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

Questa parte contiene l'indicazione dei principali diritti e degli strumenti di tutela della clientela ai sensi della Legge 108/1996, del Titolo VI del T.U.B. (Testo Unico Bancario) e delle successive modifiche ed integrazioni introdotte da Leggi, Decreti, Circolari, Provvedimenti, che si sono susseguiti, nonché delle disposizioni della Banca d'Italia sulla "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari-correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" approvata in data 29 luglio 2009.

- ✓ CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA
- ✓ PRINCIPALI OBBLIGHI DEL MEDIATORE e DIRITTI DEL CLIENTE

3) RECLAMI

In ottemperanza con la normativa prevista sul tema, si mette a disposizione una gestione dei reclami. Lo scopo è quello di semplificare l'interazione con il cliente e di fornire specifiche indicazioni su modalità, strumenti di contatto, referenti.



CLOUD INVESTMENT

FINANCIAL CONSULTANTS

PARTE 2)

CARATTERISTICHE DELLA MEDIAZIONE CREDITIZIA

È mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal Titolo V del T.U.B. con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma.

Lo svolgimento dell'attività è subordinato all'iscrizione nell'elenco dei mediatori creditizi tenuto dall'O.A.M., (Organismo Agenti in attività finanziaria e Mediatori creditizi) previsto dall'articolo 128-undicies T.U.B. per coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti previsti all'art. 128-sexties T.U.B.:

- forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
- capitale sociale versato non inferiore a quello previsto per le società per azioni dall'art. 2327 del codice civile, ovvero non inferiore ad € 50.000,00 come stabilito dal D.L. 91/2014 (Decreto Competitività)
- sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
- oggetto sociale con previsione, in via esclusiva, dell'esercizio dell'attività di mediazione creditizia e attività connesse, strumentali e compatibili dalla normativa;
- possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e relative norme di attuazione;
- possesso di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni eventualmente arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato la società risponde a norma di legge;
- possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità, di professionalità e di competenza maturate da esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; di attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare; di attività d'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; di funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici, pubbliche amministrazioni, associazioni imprenditoriali o loro società di servizi aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare ovvero

Cloud Investment S.r.l. Centro Direzionale Isola F 3 – 80143 Napoli

Codice Fiscale Partita I.V.A. e Reg. Imprese di Napoli n.07525271214 – Iscrizione O.A.M. n.M277

ph + 39 081 19349460 / 1 | fax + 39 1782208320 | ph + 39 3357166428

info@cloudinvestment.it | cloudinvestment@legpec.it | www.cloudinvestment.it

Pag. 2 a 8



CLOUD INVESTMENT

FINANCIAL CONSULTANTS

presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico finanziarie.

Ai fini dell'iscrizione le persone fisiche aventi funzioni di amministrazione e direzione, scelte secondo i criteri sopra descritti, devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

- un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge;
- la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio dell'attività;
- il possesso di un'adeguata conoscenza in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche, accertata tramite il superamento dell'apposito esame, indetto dall'Organismo secondo le modalità da questo stabilite.

Le società di mediazione creditizia sono tenute all'osservanza dei seguenti obblighi:

- rispetto delle norme che regolano lo svolgimento dell'attività;
- mantenimento dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- esercizio effettivo dell'attività;
- comunicazione, entro 10 giorni, di ogni variazione intervenuta nei dati comunicati all'atto dell'iscrizione;
- adeguamento, in caso di aumento dei volumi di attività, dei massimali della polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nello svolgimento dell'attività in conformità alle disposizioni dell'Organismo;
- aggiornamento professionale dei soggetti che svolgono funzioni di direzione e amministrazione mediante la frequenza di corsi di formazione, conformi agli standard stabiliti dall'Organismo e di durata non inferiore a 60 ore nel biennio;
- comunicazione, su richiesta dell'Organismo, di dati e notizie, e trasmissione di atti e documenti secondo i termini e le modalità stabilite dall'Organismo stesso, nonché accoglimento di eventuali ispezioni disposte dall'Organismo nell'espletamento dei propri poteri di controllo;
- pagamento dei contributi annuali previsti per il mantenimento dell'iscrizione nella misura e secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Organismo (Circ. n. 2/12);



CLOUD INVESTMENT

FINANCIAL CONSULTANTS

- rispetto delle norme poste a garanzia della correttezza e della trasparenza dei rapporti con la clientela;
- rispetto della normativa antiriciclaggio (D.lgs. n. 231/2007);
- seleziona dipendenti e collaboratori attraverso una prova valutativa, i cui contenuti sono stabiliti dall'Organismo e ne cura l'aggiornamento professionale;
- verifica, anche attraverso l'adozione di adeguate procedure interne il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità dei dipendenti e collaboratori di cui si avvale per il contatto con il pubblico;
- trasmette all'Organismo l'elenco dei propri dipendenti e collaboratori;
- è solidalmente responsabile dei danni causati dall'attività svolta dai dipendenti e collaboratori, anche in relazione a condotte penalmente sanzionate.

I dipendenti e collaboratori che entrano in contatto con il pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità; un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge; la frequenza di un corso di formazione professionale nelle materie rilevanti nell'esercizio delle attività e sono altresì tenuti all'aggiornamento professionale.

PARTE 2)

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL MEDIATORE - DIRITTI DEL CLIENTE

Il Cliente ha diritto di avere a disposizione e di poter asportare, presso i locali del Mediatore Creditizio o mediante le tecniche di comunicazione a distanza, l'avviso contenente le principali norme di trasparenza ed i fogli informativi contenenti informazioni sul Mediatore Creditizio e sulle caratteristiche e sui rischi tipici del servizio. Nel caso di offerta fuori sede il cliente ha diritto di ricevere la copia della Guida Arbitro Bancario e Finanziario ed in particolare ha diritto di ricevere copia del Contratto di Mediazione stipulato in forma scritta.

Il Cliente ha diritto e facoltà di recedere dal Contratto di Mediazione dandone comunicazione scritta a mezzo p.e.c. o lettera raccomandata a/r entro 14 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

Il Mediatore Creditizio dichiara e garantisce di essere iscritto, con il n. M277, nell'elenco istituito presso l'organismo O.A.M. degli Agenti in Attività Finanziaria e dei Mediatori Creditizi ed è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività, che non è stato sottoposto ad alcuna sospensione che possa



CLOUD INVESTMENT

FINANCIAL CONSULTANTS

determinare la cancellazione dal predetto elenco ed obbligandosi al mantenimento dell'iscrizione all'OAM che, in mancanza, costituirebbero titolo di risoluzione immediata di qualsiasi rapporto professionale.

Il Mediatore Creditizio deve adeguare l'attività di istruttoria al profilo economico del Cliente e all'entità del finanziamento richiesto; deve comportarsi con diligenza, correttezza e buona fede e deve svolgere la prestazione con semplicità e chiarezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, fornendo tutto il proprio supporto in tutto il procedimento.

Il Mediatore Creditizio si impegna a mantenere rigorosamente confidenziali tutte le informazioni nei limiti in cui risulti necessario per lo svolgimento della propria attività, ai propri consulenti, collaboratori, dipendenti, agenti, rappresentanti, procuratori ed ogni altro soggetto attinente all'attività, anche successivamente alla cessazione del presente contratto.

Il Mediatore Creditizio si farà carico delle responsabilità e dei danni conseguenti che dovessero verificarsi in conseguenza della violazione dei principi della diligenza qualificata garantendo di aver stipulato polizza assicurativa per eventuali danni cagionati al Cliente.

Il Cliente, di contro, prende atto che il Mediatore Creditizio non garantisce l'effettiva erogazione del finanziamento richiesto da parte della banca o dell'intermediario finanziario e, pertanto non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile dell'operato delle banche o intermediari finanziari.

PARTE 3)

RECLAMI

Per la Cloud Investment S.r.l. assistere i Clienti con efficienza, trasparenza e cordialità è una priorità. Con l'obiettivo di rafforzare il rapporto di fiducia con i Clienti ed in ottemperanza con la normativa prevista sul tema, si mette a disposizione una gestione dei reclami. Lo scopo è quello di semplificare l'interazione con il cliente e di fornire specifiche indicazioni su modalità, strumenti di contatto, referenti.

Pertanto, qualora non sia stato possibile risolvere le problematiche attraverso il contatto diretto e permangano motivi di insoddisfazione, il Cliente, può rivolgersi alla nostra struttura, inoltrando una comunicazione in forma scritta, attraverso i seguenti canali: raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo della sede legale oppure trasmissione a ½ pec



CLOUD INVESTMENT

FINANCIAL CONSULTANTS

Si segnala inoltre che, a prescindere dalla natura del reclamo, oltre ai dati anagrafici, dovranno essere precisati i dettagli riguardanti quanto oggetto della comunicazione ed eventualmente allegate copie della documentazione ritenuta utile.

Si provvederà a fornire risposta al Cliente, esaminando con la dovuta attenzione la segnalazione ricevuta, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento, ovvero entro 30 giorni.

Qualora il Cliente non risultasse soddisfatto dell'esito del reclamo, o non avesse ricevuto risposta nei termini previsti, potrà attivare, fermo restando il suo diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, anche le seguenti procedure finalizzate ad una composizione stragiudiziale della questione rivolgendosi:

- in caso di controversie inerenti a operazioni, servizi bancari e finanziari:
all'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF)
al Conciliatore Bancario Finanziario

- in caso di controversie relative alle polizze assicurative:
all'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) si occupa di risoluzione delle controversie tra i Clienti e le Banche e gli altri intermediari finanziari.

Il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario solo dopo aver tentato una risoluzione del problema direttamente con la banca o l'intermediario, presentando ad essi un reclamo scritto. L'Arbitro Bancario Finanziario è un organismo indipendente e imparziale a cui il Cliente può effettuare ricorso nei termini di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca.

Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di gestione delle controversie da parte dell'Arbitro Bancario Finanziario, il Cliente può consultare la Guida Arbitro Bancario Finanziario o il sito www.arbitrobancariofinanziario.it

Conciliatore Bancario Finanziario

Il Conciliatore Bancario Finanziario è un'associazione che offre vari modi per affrontare e risolvere le questioni che possono sorgere tra un Cliente e una banca o un intermediario finanziario. Mette a disposizione più tipi di servizi con l'obiettivo di



CLOUD INVESTMENT

FINANCIAL CONSULTANTS

concludere in tempi brevi ed in modo economico le controversie, senza ricorrere alla magistratura.

La mediazione è un modo per risolvere una controversia affidando ad un professionista indipendente e imparziale, il mediatore, il compito di agevolare il raggiungimento di un accordo tra le parti. La mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario è disciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4.3.2010 e dal proprio Regolamento depositato presso il Ministero della Giustizia.

L'Arbitrato è una procedura diretta a concludere una controversia con l'intervento di un esperto, l'arbitro, cui viene affidato il compito di giudicare. L'Arbitro non è un Giudice ordinario, ma le parti possono stabilire (sia attraverso la clausola compromissoria inserita nel contratto, sia di comune accordo) di sottoporgli la questione riconoscendogli il potere di decidere in merito alla controversia.

Per maggiori informazioni, il Cliente può consultare il sito

www.conciliatorebancario.it

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Il Cliente può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per la risoluzione di controversie riguardanti servizi e attività di investimento, relativamente agli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori (nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del D.Lgs. n. 58/98, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento UE n. 524/2013), purché il Cliente non rientri tra gli investitori classificati come controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del medesimo D.Lgs. n. 58/98. Sono esclusi dalla competenza dell'ACF:

i danni che non sono conseguenza immediata e diretta di eventuale inadempimento o violazione da parte della Banca degli obblighi di cui al periodo precedente;

i danni che non hanno natura patrimoniale;

le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a 500.000,00 euro.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Il Cliente può rivolgersi all'ACF a condizione che:

non siano pendenti, anche su iniziativa della Banca a cui il Cliente ha aderito, altre procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti;

Cloud Investment S.r.l. Centro Direzionale Isola F 3 – 80143 Napoli

Codice Fiscale Partita I.V.A. e Reg. Imprese di Napoli n.07525271214 – Iscrizione O.A.M. n.M277

ph + 39 081 19349460 / 1 | fax + 39 1782208320 | ph + 39 3357166428

info@cloudinvestment.it | cloudinvestment@legpec.it | www.cloudinvestment.it

Pag. 7 a 8



CLOUD INVESTMENT

FINANCIAL CONSULTANTS

abbia preventivamente presentato sui medesimi fatti reclamo alla Banca, al quale sia stata fornita espressa risposta ovvero siano decorsi più di 60 giorni dalla sua presentazione senza che la Banca abbia comunicato al Cliente le proprie determinazioni;

non sia decorso più di un anno dalla data di presentazione del reclamo alla Banca, ovvero, se il reclamo sia stato presentato anteriormente alla data di avvio dell'operatività dell'ACF (9 Gennaio 2017), entro un anno da tale data;

il ricorso venga proposto personalmente dal Cliente o per il tramite di un'associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori ovvero di procuratore.

Per maggiori informazioni sull'ACF è possibile consultare il sito www.acf.consob.it

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

L'IVASS esercita le funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e riassicurazione, dei gruppi assicurativi, dei conglomerati finanziari nei quali sono incluse le imprese, dei soggetti che svolgono funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese, nonché degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Le funzioni dell'IVASS sono dirette perciò a garantire l'adeguata protezione degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative, attraverso il perseguimento della sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione e della loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela (condotta di mercato). L'Istituto persegue altresì la stabilità del sistema e dei mercati finanziari.

Dopo aver presentato un reclamo in materia di intermediazione assicurativa, se insoddisfatto dell'esito o se non ha ricevuto risposta dalla Banca dopo 45 giorni, il cliente può rivolgersi all'IVASS. Le informazioni relative alle modalità di presentazione di un reclamo all'IVASS, e la relativa modulistica, sono disponibili sul sito www.ivass.it